



Circolare n° 9/2021

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI

Questo Studio rende noto le seguenti variazioni:

Il Consiglio dei Ministri n.36 del 16 settembre ha approvato il decreto legge per **"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"**

In particolare, questo prevede NOVITA' ed ESTENDE l'obbligo di Green pass ai lavoratori della Pubblica Amministrazione, delle imprese private, degli organi amministrativi ed elettivi e del mondo del volontariato.

Si riporta in questa circolare un estratto del decreto, ma si rimanda a successivi approfondimenti e ai vari chiarimenti applicativi che verranno emanati, dal Governo e dalle autorità, prima del 15 ottobre.

In particolare, dal **15 ottobre scatterà l'obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro**, pubblici e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali).

Questi obblighi di aggiungono a quelli già previsti dal:

- **6 agosto** è stato previsto l'obbligo di Green pass per entrare in **zona bianca e gialla in ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere**. Nonché per partecipare a spettacoli dal vivo, concorsi, sagre.
- **1 settembre** è scattato per il **personale scolastico** e per **viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo** anche nelle tratte nazionali.
- **9 settembre** è stato previsto per scuole (anche per i **genitori che entrano negli istituti**), **università e Rsa** (Residenze Sanitarie Assistenziali), in quest'ultimo caso dal 10 ottobre.

Vi riportiamo una sintesi degli obblighi previsti:

➤ DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER I LAVORATORI?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d'emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e per presentarti presso luoghi di lavoro di clienti propri o dell'azienda di cui si è dipendenti.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

WWW.STUDIOULIVI.IT

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



➤ QUALI LAVORATORI DEVONO ESIBIRE IL GREEN PASS?

L'obbligo del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro riguarda **tutti i lavoratori**: i **privati**; il personale delle **amministrazioni pubbliche**; il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, **enti pubblici economici** e **organi costituzionali**. Il vincolo vale anche per i titolari di **cariche elettive** o di **cariche istituzionali di vertice**. L'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni (esempio **stagisti**). Sono altresì inclusi nell'obbligo anche **gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)**.

➤ PER QUANTO TEMPO VALE IL GREEN PASS?

- Per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, il pass ha validità a partire dal **15° giorno dalla somministrazione** fino alla dose successiva.
- A **vaccinazione completata** (quindi anche per i monodose), la certificazione ha validità **12 mesi** dalla data di somministrazione.
- Con **tampone negativo**, il nuovo decreto estende a **72 ore** la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico (con possibilità di avere il green pass anche con il test **salivare**)
- Nei casi di **guarigione da Covid**, ha validità per **12 mesi** e possono ottenere il green pass subito dopo la prima dose di vaccino

➤ CHI DOVRÀ PORRE IN ESSERE I CONTROLLI AI LAVORATORI?

La verifica è demandata ai datori di lavoro. Entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

➤ QUALI SARANNO LE MODALITA' DI VERIFICA?

Nel privato si potrebbe utilizzare la app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico si potrebbe impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

➤ A QUANTO AMMONTANO LE MULTE PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI?

Sul fronte multe, è prevista una sanzione **da 600 a 1500 euro** per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione **da 400 a 1.000 euro**.

Le sanzioni sono irrogate dal **Prefetto**. Questo deve essere informato dai i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, attraverso la trasmissione degli atti relativi alla violazione.

➤ COSA RISCHIANO I LAVORATORI SENZA GREEN PASS?

Nel **privato**, chi essendo sprovvisto di green pass **non si reca al lavoro, viene considerato assente ingiustificato** e fin dal primo giorno di assenza avrà lo stipendio sospeso fino alla presentazione della Green Pass o fino al 31.12.2021.

Nel settore **pubblico, dopo 5 giorni di assenza**, il rapporto di lavoro viene sospeso fino a presentazione del Green Pass o fino al 31.12.2021.

Nessuna conseguenza disciplinare comunque, sia nel pubblico che nel privato.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

WWW.STUDIOULIVI.IT

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Nelle aziende con meno di **15 dipendenti** sarà possibile sostituire temporaneamente chi è senza certificato. Infatti, dopo il 5 giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021

➤ COME FUNZIONA IL GREEN PASS NEI TRIBUNALI?

Il green pass sarà obbligatorio per i **magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie**. Ma da tali disposizioni, restano **esclusi "non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo"**.

Tale obbligo, valido dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. L'assenza dall'ufficio per violazione degli obblighi sul Green pass è considerata assenza ingiustificata e l'accesso agli uffici giudiziari senza Green pass integra illecito disciplinare.

➤ QUALI LAVORATORI SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS?

I soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute documentati da idonea certificazione medica. Inoltre per questi soggetti sono previsti tamponi gratuiti.

➤ POSSO LAVORARE IN SMART WORKING SE NON HO IL GREEN PASS?

La gestione del green pass riguardo allo smart working resta ancora da capire, anche se la linea del governo pare essere chiara: **la mancanza di certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto**. Tuttavia, se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto. Il certificato, infatti, non serve per lavorare ma solo per accedere al luogo di lavoro.

| LAVORO PUBBLICO | LAVORO PRIVATO |
|---|--|
| A chi si applica | |
| <p>È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);• personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)• al personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.• titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. <p>Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni.</p> | <p>Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.</p> <p>Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato presso il soggetto privato, anche sulla base di contratti esterni.</p> |

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

WWW.STUDIOULIVI.IT

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



| Dove si applica | |
|--|---|
| Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture sopra elencate. | Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro |
| I controlli e chi li effettua | |
| Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. | Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. |
| Le sanzioni | |
| Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde (comunque non oltre il 31 dicembre 2021). Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e non può essere licenziato. mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. | Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde (comunque non oltre il 31 dicembre 2021).. Non ci sono conseguenze disciplinari e non può essere licenziato. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. |

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

WWW.STUDIOULIVI.IT

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489